



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 12
DEL 13 DICEMBRE 2016**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

Collegio 1

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con l'intervento del rappresentante A.I.A. Sig. Giuseppe Lo Cicero, nella riunione del giorno 13 dicembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 37/A

S.P.D. BRANCIFORTI (EN) Avverso omologazione risultato gara - Campionato 1^a ctg. Girone "G" Gara Branciforti/Armerina del 15/10/2016 - C.U. n. 140 del 09/11/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo la S.P.D. Branciforti impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore sig. Maurilio Alberti non sarebbe stato regolarmente identificato dall'arbitro nei modi e nei termini di cui all'art. 71 delle NOIF, non essendo stato utilizzato per la sua identificazione alcun documento e ciò in contrasto con quanto riportato sulla distinta consegnata all'odierna reclamante.

Sostiene ancora la reclamante che vi sarebbe stata una "combutta" tra il direttore di gara e l'Armerina per non avere messo a conoscenza la Società Branciforti in ordine alla mancata consegna del documento di cui sopra.

Resiste con controdeduzioni l'Armerina, chiedendo il rigetto del gravame e producendo i documenti identificativi del calciatore in questione.

All'udienza del 06/12/2016 è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente prende atto che il direttore di gara, benchè regolarmente convocato per l'udienza odierna, non si è presentato senza addurre alcuna giustificazione.

Nel merito, letti gli atti rileva che il gravame è fondato nei termini che seguono.

Infatti, per stessa ammissione della resistente, il sig. Maurilio Alberti, non era in possesso di alcun documento idoneo all'identificazione, seppur nella distinta gara consegnata alla Società Branciforti risulta trascritta prima una patente e poi una carta di identità. Quanto sopra è ulteriormente confermato dall'affermazione resa ancora una volta dalla Società Armerina che riferisce di avere mostrato al direttore di gara la fotografia della carta di identità del calciatore acquisita attraverso un telefono cellulare.

Documentalmente risulta invece che nella distinta della Società Armerina allegata al referto di gara, in difformità di quella consegnata al Branciforti, risultano cancellati a penna i dati relativi al documento di identificazione del calciatore in questione. Solo nella parte conclusiva del referto di gara (varie) l'arbitro dichiara: "il giocatore Alberti Maurilio, n° 8 della Soc. Armerina, ha preso parte alla gara tramite riconoscimento personale espresso nel regolamento di calcio 11 FIGC (Regola 3 – identificazione dei calciatori).

Tale identificazione appare, così come refertata dall'arbitro, molto dubbia e lacunosa anche in relazione alla affermazione della Società Armerina che farebbe discendere la conoscenza personale del calciatore ad una gara diretta dal medesimo arbitro oltre un anno addietro e risulta altresì in contrasto con la circostanza che al predetto direttore di gara sarebbe stata mostrata la foto del documento del sig. Alberti.

Occorre infine rilevare che il direttore di gara non si è presentato, senza alcun apparente giustificato motivo, dinanzi a questa Corte. Ciò non ha consentito di procedere, ex post, alla eventuale identificazione del calciatore ai sensi dell'art. 17 C.G.S., con la

conseguenza che non essendo possibile identificare chi abbia preso effettivamente parte alla gara in questione, non può che disporsi la ripetizione della gara.

Circa le affermazione di “combutta” tra l’arbitro e la società Armerina, la Corte da atto della deliberazione già assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Vanno trasmessi gli atti alla Procura Federale in ordine alla mancata comparizione dell’arbitro, senza alcun apparente giustificato motivo, come disposto dall’art. 1bis comma 3 C.G.S. ed al Presidente C.R.A. per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame, dispone ripetersi la gara Branciforti/Armerina valevole per il girone “G” del campionato di 1^a categoria.

Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone altresì trasmettersi gli atti alla Procura Federale in ordine alla mancata comparizione dell’arbitro, come disposto dall’art. 1bis comma 3 C.G.S. ed al Presidente C.R.A. per quanto di sua competenza.

Collegio 2

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 13 dicembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 50/A

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA (ME) avverso ammenda € 100,00 e squalifica per una gara calciatore sig. Nicola leni - Campionato Allievi Regionali Girone “C” Gara Sporting Club Messina/Junior Club Curcuraci del 26/11/2016 - C.U. n. 180 / sgs60 del 30/11/2016.

Con appello proposto nei termini di rito l’A.S.D. Sporting Club Messina ha impugnato le decisioni sopra assunte dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che il calciatore sig. leni veniva solo sostituito avendo inveito verbalmente contro un componente del pubblico che lo insultava, e null’altro accadeva poi tra le tifoserie che possa giustificare l’applicazione della sanzione dell’ammenda.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 45 comma 3 lettera a) non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. L’appello è pertanto inammissibile per ciò che concerne la squalifica a carico del calciatore sig. Nicola leni.

Quanto all’ammenda, comminata in via oggettiva alla Società appellante, per avere i sostenitori dato luogo ad una rissa, questa Corte ritiene che non possa accedersi all’annullamento della sanzione impugnata, né ad una sua riduzione, posto che il direttore di gara ha segnalato in referto che all’8° del secondo tempo la partita rimaneva sospesa per ben 5 minuti dato che *“in tribuna si accendeva un parapiglia che vedeva coinvolte più persone”*. In tale frangente il calciatore sig. leni, *“dopo essere stato sostituito, si recava in tribuna con fare minaccioso insultando i tifosi ospiti. Da questa sua reazione si scaldavano gli animi”*, finchè il predetto *“veniva prontamente fermato dai tifosi presenti, i quali con estrema difficoltà lo allontanavano nonostante lo stesso cercava di divincolarsi per arrivare*

allo scontro fisico”.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata.

Procedimento n.52/A

A.S.D. JUNIOR VITTORIA (RG) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Rosario Oro - Campionato Giovanissimi Regionali Girone "F" Gara Sport Club Palazzolo/Meridiana del 27/11/2016 - C.U. n.180/60 sgs del 30/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Junior Vittoria impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il proprio calciatore ha si protestato nei confronti del direttore di gara ma non ha mai tentato di aggredirlo anche se trattenuto cautelativamente da alcuni compagni di squadra per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi, dovendosi tenere conto anche della circostanza che nell'ultimo triennio il predetto calciatore ha subito solo un'altra espulsione e sempre per somma di ammonizioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 37' del 2° tempo l'arbitro ha espulso il calciatore sig. Rosario Oro per somma di ammonizioni.

Il predetto calciatore, una volta mostratogli il cartellino rosso, assumeva un comportamento irrispettoso e fortemente minaccioso nei confronti del direttore di gara tant'è che alcuni compagni di squadra dovevano trattenerlo; comportamento irrispettoso che è stato reiterato anche nel momento in cui abbandonava il terreno di giuoco.

In relazione a quanto sopra questa Corte, fatti gli opportuni approfondimenti, ritiene che la sanzione vada rideterminata in termini più equi così come da dispositivo, in considerazione della giovane età del calciatore e dell'assenza di specifici precedenti in capo allo stesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Rosario Oro.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.55/A

A.S.D. ATLETICO STELLA D'ORIENTE (PA) Avverso ammenda di € 200,00; avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Roberto Tinnirello; squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Daniel Cordova, Antonino Gabriel Di Paola, Roberto Leone e Emanuele Schimmenti - Campionato Allievi Regionali Fascia "B" Girone "02" Gara: Villabate/Atl. Stella D'Oriente del 04/12/2016 - C.U. n.190 / 64sgs del 07/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Atletico Stella D'Oriente impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale chiedendone una riduzione sostenendo, qui in sintesi, che i propri calciatori, purtroppo, si sono lasciati trascinare dalla emotività e dalla tensione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 19' del 2° tempo, dopo che il Villabate aveva realizzato una rete, il portiere della Stella D'Oriente sig. Roberto Tinnirello recuperava il pallone e lo tratteneva con l'evidente intento di ritardare la ripresa di giuoco.

A questo punto interveniva il calciatore del Villabate sig. Benedetto Mondino il quale tentava di strappare il pallone dalle mani del portiere avversario, il quale reagiva a sua volta colpendo l'avversario. Per l'effetto si ingenerava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre e, per quello che qui interessa, il direttore di gara individuava senza dubbio alcuno i calciatori della Stella D'Oriente sig.ri Antonino Gabriel Di Paola, Daniel Cordova, Roberto Leone e Emanuele Schimmenti, che colpivano alcuni calciatori avversari.

In relazione a quanto sopra questa Corte ritiene che il reclamo per quanto attiene le sanzioni a carico dei calciatori sig.ri Daniel Cordova, Antonino Gabriel Di Paola, Roberto Leone e Emanuele Schimmenti non possa essere accolto, in quanto le sanzioni come loro inflitte non sono suscettibili della benché minima riduzione essendo state irrogate nei minimi edittali di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene le sanzioni dell'ammenda, che va ridotta in termini più equi e della squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Tinnirello, che va rideterminata tenendo conto, da un lato, della provocazione posta in essere dal calciatore avversario e dall'altro che la reazione seppur spropositata rispetto al gesto appena subito non ha determinato, allo stato degli atti, ultronee conseguenze in danno dell'avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in € 100,00 l'ammenda a carico della A.S.D. ATLETICO STELLA D'ORIENTE ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Tinnirello confermando, nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/12/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**